

uffi per conto a glo app del f. pio
D. della C. C. C. in Trani

563
No. 566

Udienza tenuta dalla Gran Corte Civile, resi-
dente in Trani, oggi ventisei Agosto
mille ottocento cinquantatré.

e della causa iscritta a ruolo g. d. No. 16707.

Fra Vincenzo e Benedetto Proce,
domiciliati in Palo, ap-
pellanti, patrocinati da D.
Giorgio Gargano.

Da Angela Lisi, moglie di D.
Giovanni Carelli, domicilia-
ta in Bitonto, appellata, patro-
cinata da D. Giovanni
Spiralli.

E D. Vincenzo Fauci, nella qua-
lità come dagli atti, anche
di Bitonto, appellato, patro-
cinato da D. Teobaldo Longo.

Le parti chiamate nelle forme competere.
In continuazione della Udienza de-
venti andante, in cui s'intese-
ro le conclusioni de' patrocinati com-
parsi.

Intesi i chiarimenti di fatto esposti
dal Giudice commissario signor G. P. P.
Inteso il Pubblico Ministero,
il quale ha concluso ch'ella gran
Corte, senz'arrestarsi alla deliberazione

M. Ricci
S. M.

Il 26 Agosto 1853

Presenti signori
Filippo Morelli Config. Presidente
D. Federico De' Maffiari
D. Michele Gattini
D. Giovanni De' Stasi
D. Domenico Castizze
D. Antonio Pesce

Giudici

Caro D. Leonard Antonio Torleo,
Sost. Proc. G. C. Crimi. le. designato
a servire in questa gran Corte -

D. Michele Manasco Giud. Sup. 7.º in
Pubb. Min. 1.º, nel Config. Proc.
curator G. C. del f. pio in congedo -
morua.

D'Alba

IUS REGNI

Addi 15 Sell. 1853. si è rilaziata
Spediz. al genl. D. Gio. Schivalli
reg. a Trani a D. Di al N. 9603,
L. 3. Vol. 126. fol. 4 r. c. 2.
g. 20 N. 5058. per 10 moli
diff. of. L. 100. - Pol. of. L. 20.
Sirilia

nullità dell'appello, lo rigetta nel merito.
La gran Corte civile ha elevato le
seguenti quistioni.

1.º Un atto di appellazione, la cui
cui copia intimata all'appella-
to non contiene l'indicazione
del termine per comparire,
è nullo?

2.º L'amministratore giudiziario
può essere esentato dal rendere
il conto al creditore proprietario,
sol perchè gli immobili propria-
ri sono stati compresi nell'ag-
giudicazione volontaria?

3.º Gli appellanti che succumbono
debbono esser condannati alle
spese del giudizio?

Sulla 1.ª quistione.

Atteso che l'appellazione è nul-
la quando non vien noti-
ficata alla persona o al
domicilio - Articolo 520
L. di proc. civ.;

Che la omissione dell'in-
dicazione del termine per
comparire non porta a
nullità - Art. 153. 154,
e 155 Leggi di procedura
civile.

Sulla 2.ª quistione.

Atteso che per massima ge-
nerale, tutti coloro che

Il f. 10 per conto di Paolo e del figlio
di Carlo e della C. Co. e altri

Il M. Co. Co.
C. Co.

hanno amministrato i beni
 D'altrui sotto qualunque titolo,
 sono obbligati di rendere il conto
 della loro amministrazione;
 che il conto è esigibile
 dall' amministratore giudiziario
 degli immobili sottoposti ad
 espropriazione; —
 che l'appellante Vincenzo
 Proce è l'amministratore
 giudiziario dei beni propriati
 in danno di D. Gaetano Lisi; —
 che l'amministratore giudiziario
 non può sottrarsi dall'
 obbligazione del rendimento
 di conto per essere stati
 gli immobili sottoposti ad
 espropriazione compresi con un'
 aggiudicazione volontaria; —
 che in effetti Proce si pose in
 nanzi al Tribunale Civile prom-
 to a dare il conto; —
 che solamente in grado d'appel-
 lazione ha dedotto la carenza di
 azione nel creditore proprietario; —
 che gli aggiudicatari non possono
 immettersi in possesso dei fondi
 che sono stati loro volentieri ad-

~~omelia~~
 D'Alba

l'adempimento delle obbligazioni
spunte;

che non si è ciò dall' amministratore
Proc. Diogofrato;

che il creditore proprietario,
nell'esistenza del possesso de
fondi presso l'amministratore
può chiedere il conto dell'am-
ministrazione dallo stesso am-
ministratore tenuto;

che in mancanza di questo
il conto, sarà valido ciò
che ha detto in ordine alla
manutenzione della rendita di quei
fondi che si riferiscono in
fruttiferi;

che se l'appellante Vincenzo
Proc., con la sentenza del di
quattro di Settembre 1841 fu
destinato amministratore giu-
diziario degli immobili sottopos-
ti alla spogliazione in dan-
no di D. Gaetano Fisi sotto
la condizione di rendere
il conto in ogni biennio;
se il Proc. del di 26 di genn-
naio 1843 non ha renduto
alcun conto; se Proc. imman-
zi i primi giudici si mostro
pronto a dare il conto; se
gli aggiudicatari volontari
non hanno adempito

565

tutte le obbligazioni contratte
coll'aggiudicazione, e non han
neppure stemuta la spedizione
della sentenza di aggiudicazione,
se gli aggiudicatarii hanno
il dritto ai frutti degli im-
mobili loro aggiudicati dal dì
dell'aggiudicazione, han l'ob-
bligazione dall'altra parte
di pagare gli interessi sul
prezzo a favore de' creditori,
se Proce non ha dimostrato
o cercato di dimostrare ciò
che in grado d'appellazione
ha dedotto in ordine al rila-
scio de' fondi da lui operato
ed al conto renduto agli ag-
giudicatarii; se nella sede
del giudizio sul conto che
porge con effetti Proce
debbe esaminarsi se tra
i fondi involti nella pro-
priaione sonvi di quelli
che niente han renduto,
sul se ciò è derivato da met-
t'altro che da sua colpa,
se Proce in fine non ha
contraddetta la parte della
demanda tendente a farlo
rimuovere dall'amministra-
zione giudiziaria di cui si tratta.

zione diretta contro l'ap=
pellata sentenza, la qua=
le in rimuovendolo dal=
l'amministrazione dei
beni propriati, lo ha ob=
bligato al rendimento di
conto dell'amministrazione,
è mal fondato, e come
tale debb'essere per sé
rigettato.

in Sulla 3.ª questione.

Atteso che per massima san=
zionata dall'articolo 222
L. di Procedura civile,
le parti socumbenti son
tenute alle spese del giudizio;
che gli appellanti Vincen=
zo e Benedetto Proce soc=
cumbono.

Per tali motivi,
la Gran Corte Civile, pronun=
ziando definitivamente
in conformità delle conclu=
sioni del Pubblico Mi=
nistero, senza arrestarsi
alle eccezioni di nullità,
che rigetta, rigetta del
pari l'appellazione
interposta con l'atto degli
undici di Luglio corrente
anno, ed ordina che l'ap=
pellata sentenza renduta

1553 del Regio

1553 del Regio

Dal Tribunale Civile di Trani
 nel dì ventotto di Aprile
 di questo stesso anno abbia
 tutta la sua esecuzione. —
 Condanna gli appellanti
 Proce alle spese del giu-
 dizio in appello, liquidate
 in duati, cioè quelle a favore della Sig.
 Sig. in duati ventisette e grana sessanta
 sei compreso lo importo dello spediz.
 ed alla multa di cartini ven-
 tiquattro a pro del Real Tesoro.
 Nella liquidazione non è com-
 preso il compenso all'avvocato,
 qualora fosse dovuto.

M. A. P. Albani

29601

per l'incassamento di cui si parla nel 1863
 407 w 426 di 3 w 66 a
 407 f. 100 parti — 1.20

delice
 S. V. V. V.

1553 del 1863

1863